

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875

Pongo ai voti quest'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria

« 1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto del primo capoverso dell'articolo 182;

« 2° Le persone colte in flagrante crimine;

« 3° Gl'imputati dei crimini di ribellione o violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

La Commissione aveva introdotte varie modificazioni a quest'articolo; ma la principale stava nella soppressione del secondo comma. Ora invece essa propone questa redazione al n° 2:

« Le persone colte nell'atto di commettere un crimine. »

L'onorevole ministro accetta questa redazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto questa redazione, e faccio osservare che la Commissione ha pure consentito ad accettare l'articolo ministeriale in tutto il rimanente.

SALIS. Io vorrei fare un emendamento a quest'articolo. Io direi così:

« Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

« 1° Le persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale; i condannati come oziosi, vagabondi o mendicanti; i già condannati a pena criminale, e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Svolgerò questa proposta.

Il negare assolutamente la libertà provvisoria, è cosa molto grave. L'autorità giudiziaria deve partire da un criterio giusto ed esatto, da principii certi ed assoluti.

Nel modo com'è proposto l'articolo 206, al giudice manca questo giusto criterio, anche quando si ammettesse l'emendamento proposto dalla Commissione.

Il mio emendamento sulla prima parte del n° 1, determina in modo positivo quali sieno le persone alle quali devesi negare la libertà provvisoria.

Le persone sospette sono determinate dal Codice.

Sono considerate come persone sospette:

1° Coloro che sono diffamati per crimini, o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe.

La diffamazione costituisce un fatto positivo, che si stabilisce con prova certa e sicura; di modo che non è un semplice sospetto, un semplice apprezzamento, ma è una cosa certa e determinata.

La diffamazione si conosce se presso la maggiore e più sana parte del popolo è in opinione di essere un grassatore, un ladro, un frodatore.

L'altro criterio giusto per le persone sospette è la sorveglianza di pubblica sicurezza, a cui taluni vengono sottoposti con sentenza; per conseguenza, riguardo alle persone sospette, abbiamo già un criterio giusto. Questi criteri giusti però non si hanno quando si pronunciano le parole oziosi, vagabondi e mendicanti.

Mendicante è chiunque va a limosinare. Ma il semplice fatto di andare a limosinare non può essere un criterio esatto e giusto, per ritenere che a questi si debba negare la libertà provvisoria. Per essere mendicante bisogna che sia denunciato alla giustizia dalla pubblica sicurezza e che l'autorità giudiziaria lo ritenga come mendicante. Allora si punisce. Allora, in seguito a questa denuncia della pubblica sicurezza, viene colpito dal Codice penale. Allora si ha un argomento certo di ritenerlo per un vero mendicante, ed il giudice, il quale dovesse negare la libertà provvisoria, partirà da un criterio fisso e determinato da un principio sicuro nel suo giudizio.

Oziosi. Oziosi, secondo il Codice, sono coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte e mestiere, o senza darsi a stabile lavoro. Ma non basta questo. Per essere giuridicamente e legalmente ritenuto per ozioso è necessario che preceda l'ammonizione. Ma l'ammonizione non li rende sottoposti al Codice penale. L'ammonizione non è che un provvedimento preliminare al giudizio d'oziosità. Per poterlo sottoporre alla pena ed essere dal Codice penale riconosciuto come ozioso è necessario che questi contravvenga alla precedente ammonizione fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza. Quindi l'ozioso, per essere veramente colpito e per ritenersi come tale, bisogna che prima sia ammonito. E non basta la semplice ammonizione, bisogna che abbia contravvenuto alla precedente ammonizione, ed allora si ritiene veramente come ozioso. Prima di questo, egli sarà sottoposto ai provvedimenti di pubblica sicurezza; sarà ritenuto come ozioso dall'autorità amministrativa; ma pel Codice penale non lo è.

Parimente per il vagabondo, non basta dire che